

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.6.1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti", e delle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007, n. 235, che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

Il presente Regolamento fa parte integrante del vigente Regolamento d'Istituto e del POF, ai fini dell'individuazione di diritti, compiti e doveri delle diverse componenti scolastiche.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.6.1998, n. 249, di seguito riportato e richiamato negli articoli del presente capo.

Art. 1

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.

Art. 2

Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, degli altri studenti e di chiunque, a qualunque titolo, si trovi nei locali dell'Istituto.

Art. 3

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

Art. 4

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

Art. 5

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 6

Gli studenti non devono danneggiare, manomettere o usare impropriamente i presidi antincendio (estintori o idranti) e i dispositivi di segnalazione antincendio.

Art. 7

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita dell'Istituto. Collaborano inoltre al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DISCIPLINA

Art. 1

All'interno dell'Istituto ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e di rispetto da parte del personale della scuola e a qualunque titolo sia presente nei locali dell'Istituto stesso.

Art. 2

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 3

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

È esclusa la possibilità che l'infrazione disciplinare e la conseguente sanzione, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto; contribuisce invece alla valutazione del comportamento secondo il D.P.R. n. 122 del 22.6.2009. La valutazione insufficiente del comportamento comporta la non ammissione all'Esame di Stato o all'anno successivo

Art. 4

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 5

Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente, e per lui alla famiglia, è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 6

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

L'applicazione della sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente, e quindi dei genitori, in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 7

Il trasferimento ad altra scuola non pone termine a un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo *iter* fino alla naturale conclusione. Gli atti conclusivi del procedimento saranno trasmessi alla nuova scuola dello studente trasferitosi.

Art. 8

Le sanzioni di cui al presente Regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

- all'interno della sede scolastica (locali e area cortilizia), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
- durante le attività integrative deliberate dagli Organi Collegiali svolte anche in luoghi esterni: viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc.;
- in particolari situazioni e/o momenti che, pur essendo al di fuori della sede scolastica e della pura attività didattica, siano riconducibili alla vita scolastica.

CAPO III

TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Nell'ambito della previsione generale di cui al CAPO I del presente Regolamento, si individuano i comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari, le sanzioni corrispondenti (in ordine crescente di severità, da A a G) e gli organi competenti ad irrogarle.

Tab. 2: Infrazioni disciplinari di II livello (gravi)

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza scolastica e impegno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ripetute assenze ➤ Reiterazione delle infrazioni di cui alla prima riga della tabella precedente 		
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grave e/o ripetuto turbamento dell'attività didattica in classe ➤ Schiamazzi e forte disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora ➤ Rifiuto di consegnare il cellulare quando richiesto dal docente ➤ Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo e ausiliario o di terzi che si trovino all'interno della scuola ➤ Uso di cellulari, lettori CD, ecc. nel corso della lezione ➤ Comportamento offensivo nei confronti di altri studenti ➤ Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione. ➤ Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui ➤ Danneggiamento dei beni di altri studenti 	<p><u>SANZIONE D):</u> Ammonizione scritta</p> <p><u>SANZIONE E):</u> Sospensione da 1 a 15 giorni e risarcimento del danno</p>	<p><u>Dirigente Scolastico</u></p> <p><u>Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti</u></p>
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancato rispetto delle norme di sicurezza ➤ Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo ➤ Favoreggiamento all'ingresso di estranei nell'edificio scolastico 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture della scuola ➤ Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici ➤ Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione ➤ Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 		

Tab. 3: Infrazioni disciplinari di III livello (gravissime)

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza scolastica e impegno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falsificazione della firma o di documenti ufficiali ➤ Uscita da scuola senza autorizzazione ➤ Alterazione dei risultati scolastici 		
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ricorso alla violenza anche privata, con pericolo per l'incolumità altrui ➤ Minaccia, percosse, ingiuria e diffamazione nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche ➤ Diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o scambi reciproci di mms ➤ Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri studenti, anche in relazione a confessioni religiose, etnie e a idee politiche professate ➤ Furto ai danni di altri (compagni, personale) ➤ Lancio di oggetti che possano causare danni ad altri 	<p><u>SANZIONE E):</u> Sospensione da 1 a 15 giorni e risarcimento del danno</p> <p><u>SANZIONE F):</u> Sospensione oltre i 15 giorni e risarcimento del danno</p>	<p><u>Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti</u></p> <p><u>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria</u></p>
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introduzione e uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e stupefacenti ➤ Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge ➤ Innesco di incendi o allagamenti 		
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri, ecc.) ➤ Furto di beni della scuola ➤ Danneggiamento, manomissione, utilizzo improprio di presidi e dispositivi antincendio e di sicurezza 		

Tab. 4: Infrazioni disciplinari che non permettono allo studente la prosecuzione della frequenza scolastica o che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato conclusivo del corso di studi

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPE-TENTE
Rispetto degli altri e delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana ➤ Atti di grave violenza ➤ Atti di bullismo ➤ Introduzione nella scuola di oggetti atti a ferire ➤ Atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale ➤ Infrazioni disciplinari gravissime commesse da più studenti collusi 	<u>SANZIONE G:</u> Sospensione fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato e risarcimento del danno	<u>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria</u>

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI, ORGANI COMPETENTI E PROCEDURA D'IRROGAZIONE

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente Regolamento, in applicazione del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, per le quali si individuano gli organi competenti e le procedure d'irrogazione.

SANZIONE	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
A) <u>Richiamo verbale</u>	<i>Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari di I livello previste nella Tab. 1</i>	Docente in servizio
B) <u>Nota</u>	<i>Sanzione riferita a ripetute infrazioni disciplinari di I livello previste nella Tab. 1</i>	Docente in servizio
PROCEDURA		
<ul style="list-style-type: none">➤ Contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni.➤ Annotazione della sanzione sul registro di classe.➤ Comunicazione della sanzione alla famiglia durante i colloqui o invio di comunicazione scritta alla famiglia tramite diario dello studente, da controfirmarsi da parte dei genitori.➤ Vidimazione della nota sul registro di classe da parte del Dirigente Scolastico.➤ Dopo la terza nota segue automaticamente il richiamo scritto del Dirigente Scolastico.➤ Dopo la quarta nota segue automaticamente l'ammonizione con convocazione dei genitori davanti al Dirigente Scolastico.➤ Dopo la quinta nota segue di norma la riunione del Consiglio di classe per valutare l'irrogazione della sospensione.		
C) <u>Richiamo scritto</u>	<i>Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi o a singole infrazioni disciplinari gravi per le quali l'organo competente non ravvede l'opportunità di applicare una sanzione di grado superiore</i>	Dirigente Scolastico a seguito della segnalazione del Coordinatore di classe o di chi ha accertato i comportamenti che costituiscono violazione disciplinare
PROCEDURA		
<ul style="list-style-type: none">➤ Accoglimento delle segnalazioni (entro 2 giorni dal verificarsi dei fatti) ed accertamento della veridicità delle infrazioni.➤ Contestazione dell'addebito allo studente, che è invitato ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori; della seduta di audizione viene redatto apposito verbale, firmato dai presenti.➤ Emanazione di un provvedimento scritto riportato nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.		
D) <u>Ammonizione scritta</u>	<i>Sanzione riferita a infrazioni disciplinari troppo spesso reiterate o di un certo rilievo</i>	Dirigente Scolastico a seguito della segnalazione del Coordinatore di classe o di chi ha accertato i comportamenti che

		costituiscono disciplinare	violazione
PROCEDURA			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accoglimento delle segnalazioni ed accertamento della veridicità delle infrazioni. ➤ Contestazione dell'addebito allo studente, che è invitato ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori; della seduta di audizione viene redatto apposito verbale, firmato dai presenti. ➤ Emanazione di un provvedimento scritto riportato nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola. ➤ Convocazione dei genitori davanti al Dirigente Scolastico. 			
<p>E) <u>Sospensione:</u> esclusione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni. La sanzione è riportata sul registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola. In tale periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.</p>	<p><i>Sanzione riferita a casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998 e successive modifiche</i></p>	<p>Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le sue componenti presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p>	
PROCEDURA			
<u>Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia entro 7 giorni (o anche attraverso le vie brevi), fissando la data dell'audizione in contraddittorio entro 7 giorni (o contestualmente alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento, entro ulteriori 7 giorni; la contestazione va fatta al diretto interessato in copia mediante consegna a mano con firma per ricezione sull'originale trattenuto dal Dirigente Scolastico e alla famiglia mediante raccomandata A/R; ➤ accerta la veridicità dei fatti; ➤ contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza dei genitori, con stesura di apposito verbale firmato dai presenti, o tramite produzione di giustificazioni scritte; ➤ ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti; ➤ convoca il Consiglio di classe, lo informa dell'esito dei colloqui e ricorda l'obbligo del segreto d'ufficio. 			
<u>Il Consiglio di classe:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ valuta eventuale testimonianza prodotta dallo studente o, per lui, dai genitori del medesimo (principio del contraddittorio); ➤ discute il caso e delibera sulla proposta di sospensione con scrutinio palese, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico); ➤ in caso di sospensione con obbligo di frequenza, decide se lo studente deve restare in classe come uditor o essere impiegato in attività di volontariato, segreteria, pulizia dei locali o delle pertinenze della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, con contestuale produzione di elaborati di riflessione e rielaborazione critica; 			

- in caso di sospensione senza obbligo di frequenza, offre allo studente, e per il medesimo alla famiglia, la possibilità di convertire la sanzione in attività, decise dallo stesso Consiglio di classe, a favore della comunità scolastica. In questo caso, l'organo competente deciderà anche la nomina di un supervisore, che riferirà sull'attività svolta e sull'effettivo recupero dell'alunno. La proposta della conversione della sanzione deve essere accettata per sottoscrizione dai genitori, se l'alunno è minorenni. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili. Viene permessa allo studente la presenza a scuola al termine delle lezioni, per documentarsi sulle attività svolte nella classe di appartenenza;
- comunica per iscritto alla famiglia, entro il terzo giorno dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 l. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione;
- in caso di sospensione di durata superiore a 3 giorni, ovvero di recidiva di sospensione fino a 3 giorni, può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti o imprese esterni.

<p>F) <u>Allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico:</u> esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo delle strutture della scuola fino al termine dell'anno scolastico. La sanzione è riportata nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.</p>	<p><i>Occorre il verificarsi di due condizioni:</i> 1) <i>devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</i> 2) <i>non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</i></p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p>
---	---	---

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Detti fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

PROCEDURA

Stessa procedura prevista per la sanzione E).

<p>G) <u>Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Qualifica o di Stato conclusivo del corso di studi</u></p>	<p><i>È riferita a casi più gravi di quelli previsti nella sanzione F).</i></p>	<p>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; la seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; i membri in conflitto di interesse vanno surrogati, ove possibile, oppure esclusi dal computo dei votanti per il numero legale; la decisione è adottata a maggioranza e debitamente motivata; in caso di parità, prevale il voto del presidente.</p>
--	---	---

PROCEDURA

Stessa procedura prevista per la sanzione E).

Art. 1

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento ai medesimi relativamente ad altre persone coinvolte nei fatti. In tale circostanza si applica la normativa del trattamento dei dati sensibili utilizzando “*Omissis*” sull’identità delle persone coinvolte nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del d.m. n. 306/2007.

Art. 2

Il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto, chiamati per irrogare le sanzioni rispettivamente fino a 15 giorni e oltre 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, devono operare al fine di evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questo motivo i suddetti Organi devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 297/1994, gli organi collegiali, quali il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto, quando chiamati ad esercitare la loro competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione plenaria, comprendendo pertanto anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni. L’Organo competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore. È sempre possibile l’archiviazione del procedimento, qualora si ravvisi che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente; di ciò va data immediata comunicazione all’interessato.

Art. 4

Il procedimento disciplinare deve sempre concludersi mediante l’adozione di un procedimento espresso entro i seguenti termini:

- sanzioni C) e D): entro 7 giorni dall’inizio del procedimento;
- sanzioni E), F), G): entro 15 giorni dalla contestazione di addebito.

Art. 5

Stante il disposto del d.P.R. 122/2009, relativamente all’attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta in sede di scrutinio intermedio o finale da parte del Consiglio di classe (art. 7), si precisa che il voto inferiore a sei decimi può essere attribuito allo studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 249/98 (in applicazione del presente Regolamento) e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-*bis* dell’art. 4 (allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni);

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 (frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola).

In riferimento al Regolamento di disciplina degli studenti, la sanzione disciplinare precedentemente irrogata allo studente dovrà essere una sanzione disciplinare primaria che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 3 giorni. In presenza di una precedente sanzione del tipo suddetto, qualora lo studente si renda responsabile di uno dei comportamenti elencati nei punti a) e b), lo stesso potrà riportare una valutazione insufficiente in condotta allo scrutinio intermedio o finale, per decisione del Consiglio di classe.

Visto che la votazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, si ritiene necessario, per garantire una base di oggettività nell'attribuzione del voto in condotta da parte dei diversi Consigli di classe, redigere una griglia di valutazione per il comportamento degli studenti, in analogia a quanto avviene per la valutazione disciplinare. In tale griglia si devono tenere in considerazione i diversi aspetti del comportamento che concorrono alla valutazione complessiva della condotta degli studenti, nonché la frequenza scolastica ai fini del raggiungimento del monte ore minimo stabilito per legge per l'ammissione all'a.s. successivo o all'esame di Stato.

Art. 6

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7

Il cambiamento di scuola da parte dello studente reo di infrazioni disciplinari ai sensi del presente Regolamento non pone fine al procedimento disciplinare che seguirà il suo *iter* fino alla conclusione.

CAPO V

IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 249/1998, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in busta chiusa in Ufficio Didattica, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito.

L'impugnazione della sanzione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione eventualmente irrogata; la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

L'Organo di Garanzia è composto da: 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto; 1 rappresentante eletto dagli studenti; 1 rappresentante eletto dai genitori e ha durata triennale. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per ciascuna componente è prevista la designazione o la elezione di un membro supplente.

L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente in seduta ordinaria con almeno 3 giorni di preavviso; in caso di seduta straordinaria il preavviso è ridotto a 1 giorno. Le sedute sono valide in

presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti e non è prevista l'astensione dal voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'Organo di garanzia procede sulla base della documentazione acquisita, ma può decidere di far propri ulteriori elementi utili alla valutazione e testimonianze; deve esprimersi entro 10 giorni con decisione debitamente e congruamente motivata e comunicata con formale decreto del Dirigente Scolastico allo studente e alla sua famiglia. Le decisioni assunte dall'Organo di garanzia sono definitive.

L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art. 5 dello Statuto; in particolare:

- previene e affronta tutti i problemi e i conflitti che possono insorgere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto, d.P.R. n. 249/1998, per avviarli a soluzione;
- esamina e decide sui ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni comminate entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione;
- esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento;

Le componenti dei genitori e degli alunni sono elette dal Consiglio di Istituto. In caso di incompatibilità sono surrogati dal primo dei non eletti delle rispettive liste.

L'organo delibera dopo aver raccolto la dichiarazioni dello studente, e per il medesimo dei genitori, e di eventuali testimoni.

CAPO VI

IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, e per i medesimi dalle famiglie, della scuola secondaria o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria di secondo grado da 2 studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, 3 docenti e da 1 genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Tale organo resta in carica per due anni scolastici.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere dell'Organo di Garanzia è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di Istituto e ogni componente ha il dovere di prenderne visione. La pubblicazione sul sito ha valore di pubblicità legale. Tutti i precedenti regolamenti in materia si intendono abrogati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO